

FONDO PENSIONE delle Società Esercizi Aeroportuali - FONSEA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA'

ARTICOLO 1

MOROSITA': DEFINIZIONE

1.1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, dello Statuto del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo SEA, il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il Fondo Pensione viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

Pertanto, ai fini della riconciliazione delle contribuzioni sono necessari:

- il pagamento dei contributi;
- l'invio della documentazione amministrativa richiesta ai fini della riconciliazione.

1.2. Un'azienda è definita morosa se - in caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardato invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione - il Fondo Pensione non ha potuto effettuare la riconciliazione delle contribuzioni secondo le scadenze definite dal Fondo Pensione.

1.3. L'importo della mora è calcolabile a seguito della riconciliazione della contribuzione, in quanto è necessario disporre dell'effettivo ritardo causato dall'inadempienza dell'azienda.

ARTICOLO 2

GESTIONE SOLLECITI TRIMESTRALI

2.1. Prima dell'avvio della procedura di recupero degli importi descritti dall'articolo precedente, il Fondo Pensione cura trimestralmente l'invio alle imprese morose di una mail di sollecito segnalando ciò che ha impedito l'investimento dei contributi degli iscritti, in base alla seguente casistica:

ANOMALIE A LIVELLO DI DISTINTA		
TIPO DI ANOMALIA	CONTENUTO	AZIONI
a) Manca il versamento relativo ad una distinta.	Si comunica all'azienda che, in relazione ad una lista contributiva, non è stato effettuato il corrispettivo bonifico contestualmente le coordinate bancarie del Fondo Pensione su cui accreditare la somma indicata e ricordando le relative scadenze	<ul style="list-style-type: none"> - Solleciti trimestrali del Service Amministrativo fino alla regolarizzazione. L'invio del sollecito avviene a mezzo di posta elettronica, previa autorizzazione da parte del Fondo Pensione; - Dopo il terzo sollecito, il Fondo Pensione informa il legale rappresentante e gli iscritti con contestuale informazione alle Fonti Istitutive (gestione severity); - A regolarizzazione avvenuta, calcolo dei ristori dovuti agli iscritti e degli interessi di mora; - Richiesta di pagamento ristori e interessi di mora.
b) Manca la distinta relativa ad un versamento.	Si comunica all'azienda che, in relazione al versamento di un determinato importo, non è stata ricevuta la corrispettiva distinta contributiva, indicando contestualmente le modalità di invio della stessa e ricordando le relative scadenze	
c) Il versamento non coincide con il totale della distinta (c.d. squadratura).	Si comunica all'azienda che risulta una situazione di difformità tra il totale dei versamenti effettuati ed il totale delle distinte di contribuzione ricevute	
d) Mancano sia la distinta che il versamento.	Si comunica all'azienda che non risultano pervenute né distinte contributive, né bonifici, per uno o più periodi di contribuzione, e si invita pertanto a regolarizzare l'anomalia provvedendo all'invio di quanto richiesto, secondo le indicazioni riportate nella lettera di sollecito	
ANOMALIE A LIVELLO ADERENTE		
TIPO ANOMALIA	CONTENUTO	AZIONI
a) Manca la domanda di adesione	Si procede all'invio all'azienda dell'elenco dei nominativi risultanti dalla lista di contribuzione per i quali l'adesione risulti mancante, dando le indicazioni necessarie affinché l'azienda alternativamente invii al Fondo Pensione i moduli di Adesione degli iscritti (nel caso in cui i nominativi mancanti avessero espresso la scelta di aderire firmando	<ul style="list-style-type: none"> - Solleciti trimestrali del Service Amministrativo fino alla regolarizzazione. L'invio del sollecito avviene a mezzo di posta elettronica, previa autorizzazione da parte del Fondo Pensione; - Dopo il terzo sollecito, il Fondo Pensione informa il legale rappresentante e gli iscritti con contestuale informazione alle Fonti Istitutive (gestione severity); - A regolarizzazione
b) Manca il nominativo dell'aderente tacito		

	<p>il modulo previsto) o compili il "tracciato silenti" (nel caso in cui i nominativi mancanti fossero relativi ad adesioni tacite)</p>	<p>avvenuta, calcolo dei ristori dovuti agli iscritti e degli interessi di mora; - Richiesta di pagamento ristori e interessi di mora.</p>
--	---	--

2.2. Nelle comunicazioni di sollecito, oltre ad illustrare le modalità e le scadenze per sanare l'anomalia individuata, viene indicato altresì che il ritardato invio della lista o del versamento, determinando l'impossibilità per il Fondo Pensione di effettuare la riconciliazione della contribuzione, potrebbe comportare per l'azienda la necessità di provvedere al reintegro della posizione individuale dell'aderente ed all'eventuale versamento degli interessi di mora secondo le modalità operative previste dalla presente procedura.

2.3. L'azienda viene sollecitata trimestralmente, fino a quando non procede a regolarizzare la posizione. L'aderente verrà informato dal Fondo Pensione attraverso lettera scritta dopo il terzo sollecito inviato all'azienda.

ARTICOLO 3

PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

3.1 – La procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva di cui all'articolo seguente è attivabile solo a seguito della riconciliazione della contribuzione, in quanto, per calcolare l'importo della mora, è necessario disporre dell'effettivo ritardo causato dall'inadempienza dell'azienda.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, dello Statuto del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo SEA, in caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione, le imprese associate sono tenute a procedere alla regolarizzazione della loro posizione debitoria mediante il versamento:

- a) dell'importo corrispondente alle liste di contribuzione ritardate e/o omesse, dovuto dall'azienda ai singoli lavoratori dipendenti;
- b) dell'ammontare dell'eventuale rivalutazione non conseguita dall'iscritto a seguito del mancato investimento della contribuzione omessa;
- c) degli interessi moratori, calcolati quali sommatoria del tasso di interesse legale ed il 2% di spread. Il provvedimento è comminato a titolo di sanzione

amministrativa nei confronti delle aziende associate che sono venute meno agli obblighi assunti contrattualmente. Tali importi saranno utilizzati dal Fondo Pensione per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura di cui in oggetto e degli eventuali oneri per spese legali sostenute dal Fondo Pensione.

3.2 - Il versamento degli importi di cui alla lett. b) del comma precedente è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in virtù dei rendimenti realizzati in sede di gestione finanziaria a seguito del mancato investimento della contribuzione omessa.

3.3 - Gli importi corrisposti a titolo di interessi di mora saranno utilizzati dal Fondo Pensione per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura di cui in oggetto.

ARTICOLO 4

CENSIMENTO AZIENDE MOROSE ED IDENTIFICAZIONE DELLE LISTE OMESSE

4.1 – Annualmente, il Fondo Pensione procede ad una verifica delle posizioni che presentino anomalie riconducibili a ritardi dei versamenti e/o delle liste di contribuzione effettuati da parte delle aziende di appartenenza. Nei confronti di tali aziende, il Fondo Pensione avvia la seguente procedura di regolarizzazione.

La procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva viene gestita su base annuale e viene attivata nel mese di giugno di ciascun anno. Le liste di contribuzione interessate da tale attività sono quelle riconciliate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che risultino abbinata e investite in ritardo rispetto alla data di investimento teorica calcolata sulla competenza, a seguito del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1 del presente Regolamento e che alla data di attivazione della procedura non risultino già sanate dall'azienda tramite versamento degli interessi di mora e/o del ristoro della posizione. Rientrano pertanto nella procedura anche le liste di contribuzione oggetto di calcolo dell'anno precedente per le quali l'azienda non ha versato l'importo richiesto.

4.2 – Tutte le irregolarità verranno sottoposte al Consiglio d'Amministrazione che delibererà in merito alle azioni da intraprendere (per esempio potrebbe decidere di non contestare i ristori che risultino non significativi per ammontare).

4.3 - Questo orizzonte temporale consente un attento monitoraggio di tutte le distinte contributive abbinate nel corso dell'anno. La procedura di regolarizzazione delle contribuzioni è gestita annualmente in ragione della sua funzione residuale rispetto all'attività di invio dei solleciti, con la quale vengono sanati tutti quei ritardi nell'obbligazione di versamento al Fondo Pensione che sono motivati da difficoltà di carattere tecnico e/o amministrativo (ritardo nella spedizione della lista, errori nella compilazione della distinta contributiva, etc.).

ARTICOLO 5

CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA

5.1 – Tale importo è dovuto nei confronti del Fondo Pensione per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura Contatto e della procedura di calcolo delle Sanzioni in conseguenza del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1.

5.2 – Gli interessi di mora non sono applicati nel caso in cui l'inadempienza sia stata sanata entro la valorizzazione successiva la scadenza. Se la data di effettivo versamento è posteriore alla valorizzazione successiva alla scadenza, si procederà al calcolo degli interessi di mora in funzione dei giorni di ritardo rilevati nell'adempimento dell'obbligazione.

5.3 - Per ciascuna distinta di contribuzione gli interessi di mora sono calcolati con la seguente formula:

$$\text{INTERESSI MORATORI: } M = C * (g/365) * s$$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda;

s = tasso di interesse applicato e calcolato quale sommatoria del tasso di interesse legale ed il 2% di spread;

g = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione, intesa come data prevista ed effettiva di valorizzazione della contribuzione.

ARTICOLO 6

CALCOLO DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE

6.1 - Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato investimento dei contributi da parte dell'azienda che non ha rispettato quanto indicato all'art. 1.1.

6.2 - Per determinare la mancata rivalutazione viene utilizzata la seguente formula:

$$\text{MANCATA RIVALUTAZIONE: } Q = C * (g/365) * s_1$$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

S₁ = tasso di interesse applicato pari al 4%;

g = periodo di mancata rivalutazione: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione, intesa come data prevista ed effettiva di valorizzazione della contribuzione.

ARTICOLO 7

COMUNICAZIONE AL FONDO PENSIONE DEL REPORT SANZIONI

CALCOLATE CON PROCEDURA ANNUALE

7.1 – Nel caso di avvio della procedura di regolarizzazione, il Service Amministrativo invia al Fondo Pensione il report, dettagliato per codice azienda, con evidenziato il dettaglio della sanzione moratoria e dell'ammontare da corrispondere a titolo di mancata rivalutazione, provvedendo, quindi, al calcolo degli interessi di mora e del ristoro della posizione e, di conseguenza, predisponendo una lettera che, per ciascuna azienda, riporta:

- l'importo della lista di contribuzione oggetto di sanzione;
- la competenza;
- la data di accredito del relativo bonifico;
- la data di investimento;
- l'importo calcolato a titolo di mancata rivalutazione;
- l'importo calcolato a titolo di interessi moratori.

ARTICOLO 8

COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE MOROSE A SEGUITO CALCOLO CON PROCEDURA ANNUALE

8.1 - Sulla base del report comunicato al Fondo Pensione, il Service Amministrativo predispone delle lettere da spedire alle aziende con l'importo da versare per la regolarizzazione della propria situazione debitoria. Ogni lettera viene registrata attraverso un protocollo che censisce le comunicazioni attribuendo loro:

- n.ro protocollo (n.ro progressivo/AAAA)
- codice azienda

- data invio lettera. Nella lettera di invito ad adempiere si indica all'azienda di versare gli interessi moratori e l'eventuale mancata rivalutazione entro la prima valorizzazione utile. In allegato alla lettera si invia un report che mostri le evidenze del Fondo Pensione all'azienda inadempiente.

8.2 - La previsione espressa di interessi moratori presente nello Statuto di SEA rende non necessaria la formale costituzione in mora ex art. 1219 c.c.; il Fondo Pensione pertanto valuta se avvalersi dell'invio della lettera tramite raccomandata A/R, posta prioritaria o posta elettronica.

ARTICOLO 9

RICONCILIAZIONE DELLE SANZIONI VERSATE E RELATIVA ATTRIBUZIONE

9.1 - L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando separati versamenti per la mancata rivalutazione e per l'interesse di mora rispettivamente sul c/c di raccolta e sul c/c amministrativo del Fondo Pensione. Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione (danno diretto) sono attribuiti all'iscritto nel sistema informativo con la qualifica di rendimento. Tale comportamento consente nella fase dell' erogazione, ai sensi dell' art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell' art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di non assoggettare all'IRPEF tali importi. Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori (danno indiretto) non devono essere attribuiti agli iscritti ma essere impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione.

ARTICOLO 10

DECORRENZA

10.1 - La presente procedura verrà attivata dal prossimo mese di giugno 2012 e andrà ad analizzare tutte le riconciliazioni effettuate relative a tutto il periodo successivo al 31/12/2011.

Allegato 1 al Regolamento per la gestione delle morosità

Scheda procedura di regolarizzazione della obbligazione contributiva		
Interessi moratori		
Dati	Definizione	Simbolo
Importo lista di contribuzione omessa		C
Data scadenza versamento		S
Data regolarizzazione/Data valuta versamento reale		V
Calcolo dei gg di ritardo (solo se >30gg)	V-S	g
Saggio di interesse legale	È il tasso di interesse legale determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'omissione contributiva	T
Tasso di interesse applicato	È il tasso di interesse applicato e calcolato quale sommatoria del tasso di interesse legale ed il 2% di spread	s
Calcolo degli interessi moratori	$M = C * (g/365) * s$	
Corresponsione della mancata rivalutazione		
Importo contribuito omesso		C
Data scadenza versamento		S
Data regolarizzazione/Data valuta versamento reale		V
Calcolo dei gg di ritardo (solo se >30gg)	V-S	g
Rendimento netto	E' il tasso di rendimento netto del Fondo Pensione all'esercizio t	R _t
Tasso di interesse applicato	È il tasso di interesse applicato pari al 4%	s ₁
Calcolo mancato rendimento	$M = C * (g/365) * s_1$	